

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2019, n. 15.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2020. (20R00038) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2019, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022. (20R00039) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2019, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio». (20R00040) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 36.

Modifiche a diversi regolamenti di esecuzione alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio». (20R00035) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 37.

Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali. (20R00036) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 38.

Modifiche della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale e del regolamento sul conferimento di incarichi speciali. (20R00037) Pag. 15

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022. (20R00094) Pag. 17

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 20.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma 2-ter, della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata). (20R00042) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 21.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano. (20R00043) Pag. 35

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 22.

Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata. (20R00044) Pag. 35

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2019, n. 23.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture. (20R00045) Pag. 36





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2019, n. 15.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52, Supplemento Ordinario n. 3 del 27 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l'autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel registro unico del terzo settore o un'organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o un'azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un'associazione o un'organizzazione senza scopo di lucro.»

2. Dopo il comma 7-bis dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l'aliquota di cui al comma 7-bis è fissata al 3,90 per cento se i datori

di lavoro non applicano gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative a livello locale che hanno firmato l'accordo delle parti sociali sulle riduzioni fiscali del 10 settembre 2019 nonché dalle loro organizzazioni ombrello a livello nazionale o dalle organizzazioni settoriali e di categoria aderenti a queste ultime o dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Rientra nell'applicazione anche il versamento agli enti bilaterali, ai fondi sanitari integrativi e ai fondi di previdenza complementare, se previsti obbligatoriamente dai contratti collettivi e con prestazioni specifiche a favore dei lavoratori, in quanto operativi.»

3. Il comma 1 dell'art. 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 35.000,00 euro.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, per i redditi imponibili ai fini IRPEF oltre 75.000,00 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui al combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento.»

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:


«1-bis. Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti passivi di cui al comma 1, lettera b).

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»

Art. 3.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2020 Tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



2. Sono autorizzate per il triennio 2020-2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Il comma 4 dell'art. 63-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Ai fini della redazione del bilancio consolidato della provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro dieci giorni dall'approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla Ripartizione Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, riclassificati secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla predetta data non sia intervenuta la relativa approvazione l'ente trasmette lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione.»

2. Nel comma 1 dell'art. 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «in relazione al» sono sostituite dalle parole: «anche tenendo conto del».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche»

1. La lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero

dei gruppi linguistici o per ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri;»

2. Nella lettera h) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, dopo la parola: «autonomia;», sono aggiunte le seguenti parole: «, stabiliti con decreto del Presidente della Provincia».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Nel comma 7 dell'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 6 e 10».

Art. 7.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima di 20.986.719,27 euro per l'anno 2020 e di 38.486.719,27 euro per l'anno 2021. È altresì autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 38.486.719,27 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di soggiorno di Merano.

2. Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2020-2022 la spesa massima di 11.800.000,00 euro per l'anno 2020, di 7.850.000,00 euro per l'anno 2021 e di 7.850.000,00 euro per l'anno 2022.

Art. 8.


Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, «Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni»

1. Il comma 4-bis dell'art. 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 9.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:



2020	170.213.722,40	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2021	165.964.712,83	
2022	167.834.192,88	
2020	150.800.000,00	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2021	125.350.000,00	
2022	167.077.272,51	
2020	39.022.550,57	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2021	31.971.536,60	
2022	25.315.025,78	
2020	0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2021	0,00	
2022	0,00	
2020	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2021	0,00	
2022	0,00	

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 396.327.336,46 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020, 206.598.545,62 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 634.203.541,13 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 derivanti dall'art. 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dagli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00038

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2019, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 27 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.358.323.381,49 euro e in termini di cassa per 7.369.192.549,32 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.178.513.076,88 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.192.946.813,84 euro.

4. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 196.433.531,77 euro per l'esercizio finanziario 2020, di 236.246.529,87 euro per l'esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36 euro per l'esercizio finanziario 2022.


Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.358.323.381,49 euro e in termini di cassa per 7.369.192.549,32 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.178.513.076,88 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.192.946.813,84 euro.



Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

Documento tecnico di accompagnamento al bilancio

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00039

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2019, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio».

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 27 dicembre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Commissione comunale per il territorio e il paesaggio

1. L'alea del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio» è così sostituita:

«2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio comunale e scelti dal registro di cui all'art. 9; in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità.»

2. Il comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«10. I compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del comune e sono rimborsati dalla Provincia.»



Art. 2.

Sistema informativo paesaggio e territorio

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

Art. 3.

Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*d*) pascolo e verde alpino;»

Art. 4.

Principio del contenimento del consumo di suolo

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«5. All'esterno dell'area insediabile e all'esterno delle aree edificabili all'interno dell'area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. L'ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'art. 39 oppure, fatto salvo il relativo vincolo, può essere utilizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 39, per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie o per attività di agriturismo. L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di edifici. Nell'individuazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a*), della superficie occupata dall'edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all'art. 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell'applicazione delle possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5.»

Art. 5.

Plusvalore di pianificazione

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«3. Nel caso di individuazione di zone residenziali miste, il comune adempie al suo obbligo di cui al comma 1 tramite l'acquisto del 60 per cento dell'area alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite sono riservate all'edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate per i residenti ai sensi dell'art. 39. Gli obblighi di cui all'art. 38 si riferiscono all'area non riservata all'edilizia residenziale agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.»

2. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«7. In sede di procedimento di approvazione degli atti pianificatori il Comune, fermo restando l'obbligo di imposizione del vincolo di cui all'art. 39 nel caso di realizzazione di abitazioni, può stabilire tramite accor-

di urbanistici che il plusvalore di pianificazione venga trattenuto anche con modalità diverse da quelle previste dai periodi 1 e 2 del precedente comma 3, fatto salvo il controvalore della parte del plusvalore di pianificazione da trattenere.»

Art. 6.

Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia

1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «dei masi chiusi» sono sostituite dalle parole: «delle aziende agricole».

2. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*a*) per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative all'edificazione, nonché per i requisiti e *standard* di qualità delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile; in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo;»

3. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*c*) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta all'obbligo del vincolo ai sensi dell'art. 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l'abitazione ampliata sia suddivisa in tempi successivi.»

4. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018.»

5. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo.»



Art. 7.

Destinazione d'uso delle costruzioni

1. Nel testo italiano della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: «residenza» è sostituita dalla parola: «abitazione».

2. Nella lettera *f)* del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «dell'art. 33, commi da 1 a 7» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 33, commi 3, 4, 5, e 7».

3. Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: «alberghiera» è sostituita dalla parola: «ricettiva».

Art. 8.

Zona mista

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l'80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall'aggregazione di più particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l'elaborazione di un piano di attuazione, fino all'approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all'art. 62, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.»

Art. 9.

Zona produttiva

1. Il comma 4 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«4. Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all'art. 62, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Il piano di attuazione può limitare o escludere attività nella zona produttiva, qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l'attrattività della zona produttiva. La redazione di un piano di attuazione non è obbligatoria nel caso di ampliamento di zone produttive esistenti che non necessitano di ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per le zone destinate all'insediamento di un'unica impresa o in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.»

2. Il comma 5 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«5. Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attuazione ne disciplini espressamente l'ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammontare ad un massimo di 110 m² per azienda. Nelle zone produttive all'interno dell'area

insediabile tale superficie è aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso in cui venga realizzata un'ulteriore abitazione alle stesse condizioni di un alloggio di servizio. Con regolamento di esecuzione, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l'utilizzo dell'alloggio di servizio, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile. L'alloggio di servizio è parte inscindibile dell'immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, mediante il quale il proprietario/la proprietaria autorizza il comune ad annotare il vincolo di inscindibilità nel libro fondiario. L'annotazione viene fatta dal comune a spese del proprietario/della proprietaria.»

Art. 10.

Ampliamento degli esercizi pubblici

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. Il rilascio del titolo abilitativo per l'ampliamento in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica o all'esterno dell'area insediabile è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario a spese del/della richiedente il vincolo che gli edifici aziendali sono destinati a pubblico esercizio per 20 anni dall'annotazione, e formano, insieme alle superfici di pertinenza, un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell'annotazione del vincolo. Decorso 20 anni, il vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi di cui all'art. 36, comma 4, può essere cancellato solo contestualmente all'annotazione del vincolo di cui all'art. 39. In caso di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 36, l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d'uso. Gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta del direttore/della direttrice dell'unità organizzativa provinciale competente per il turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri per il rilascio di tale nulla osta. La cancellazione, nei casi consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al presente articolo presuppone il rilascio di un corrispondente nulla osta da parte del sindaco/della sindaca.»

Art. 11.

Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile

1. Il comma 4 dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«4. Gli esercizi ricettivi presenti all'esterno dell'area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo vincolo, possono essere utilizzati in deroga alle



disposizioni di cui all'art. 39 per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo.»

Art. 12.

Attività agricola

1. Il sesto periodo del comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l'attività di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, ove l'azienda in questione soddisfa le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stabilite a livello provinciale ed è iscritta nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa eccezione l'attività di ospitalità già legalmente esistente in data 1° gennaio 2020.»

3. Al termine del quarto periodo del comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: «e può essere distaccata dal maso chiuso.»

4. Dopo il quarto periodo del comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: «Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33, il comune può stipulare con l'interessato/l'interessata un accordo urbanistico riguardante il cambiamento d'uso del pianterreno della sede originaria.»

5. Il comma 7 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«7. Nella sede di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio con la dimensione massima di 110 m². La necessità di costruire un'abitazione deve dipendere dall'esigenza della continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. L'azienda deve disporre presso la sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² di serre. Almeno la metà delle aree predette deve essere nella proprietà dell'azienda. L'alloggio di servizio costituisce parte inscindibile dell'azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al periodo precedente. La persona che gestisce l'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere/giardiniere ed essere iscritto/iscritta nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.»

Art. 13.

Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. Per realizzare le finalità ai sensi dell'art. 2 e a causa della carenza di aree edificabili adeguate per uno sviluppo urbanistico coerente nell'ambito del programma

di sviluppo ai sensi dell'art. 51, comma 5, lettera a), è da rilevare il numero di alloggi che non vengono occupati da residenti in Provincia ai sensi dell'art. 39, per poter mettere a disposizione sufficienti aree edificabili per coprire il fabbisogno di abitazioni per la popolazione locale. In occasione di tale rilevamento non vengono conteggiati alloggi per le attività di agriturismo e affittacamere. Per assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e garantire una distribuzione vasta e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni, che si trovino al di fuori delle zone economicamente depresse individuate con regolamento di esecuzione alla presente legge, nei quali dall'entrata in vigore di questa legge una quota superiore al 10 per cento degli alloggi esistenti è occupata da non residenti in Provincia ai sensi dell'art. 39, il 100 per cento della volumetria a destinazione residenziale ai sensi del comma 1 deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'art. 39. La Giunta provinciale definisce d'intesa con il Consiglio dei comuni i criteri per il rilevamento dettagliato dell'utilizzazione dell'abitazione. Detta limitazione entra in vigore con la pubblicazione del programma di sviluppo ai sensi dell'art. 53, comma 10, qualora venga superato il succitato limite del 10 per cento.»

Art. 14.

Abitazioni riservate ai residenti

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: «Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.»

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Se quindi l'abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull'abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all'art. 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata o all'esterno dell'area insediabile.»

3. Il comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«3. Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in Provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d'obbligo, autorizzi il comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal comune a spese dell'interessato/interessata.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Se l'abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il comune provvede



immediatamente alla trasmissione della comunicazione all'Istituto per l'edilizia sociale. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l'abitazione al canone di locazione provinciale all'Istituto per l'edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L'indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell'Istituto per l'edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l'abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l'abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. La procedura per l'indicazione di persone da parte del comune è disciplinata con regolamento comunale. La sanzione di cui all'art. 97, comma 3, si applica soltanto qualora la comunicazione al comune non avvenga entro il termine previsto o l'abitazione non venga consegnata al comune o all'Istituto per l'edilizia sociale entro 30 giorni.»

5. Nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «500 per cento della quota del contributo di intervento calcolata in base al contributo sul costo di costruzione determinato nel regolamento comunale» sono sostituite dalle parole: «200 per cento del costo di costruzione di cui all'art. 80, comma 1 ».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l'immobile vincolato si possono effettuare modifiche all'atto unilaterale d'obbligo, permuta, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta.»

7. Dopo il comma 6-bis dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«6-ter. Se il vincolo di riservare l'abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.»

8. Il comma 7 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«7. I comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell'art. 40 della presente legge nonché convenzionate ai sensi dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni: indirizzo, particella edificale e comune catastale, subalterno, licenza d'uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani abitabili e data di aggiornamento.»

9. Dopo il comma 7 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:

«8. I comuni aggiornano l'elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. L'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l'elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell'art. 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento, l'AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al comune inadempiente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell'ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 15.

Parcheggi per edifici esistenti

1. Dopo l'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo:


«Art. 40-bis (*Parcheggi per edifici esistenti*). —
1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 21, comma 1, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo abilitativo è rilasciato previo un atto unilaterale d'obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario, a spese del/della richiedente, il vincolo di pertinenza all'unità immobiliare. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando sia fuori terra il solo lato di accesso. Nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini possono essere realizzati, anche in deroga ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette e motocicli, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale.»

Art. 16.

Procedimento di approvazione del piano paesaggistico

1. Nel comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «art. 61» sono sostituite dalle parole: «art. 60».

2. Nel comma 7 dell'art. 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola: «bosco,» sono inserite le parole: «verde alpino e pascolo.»



Art. 17.

*Programma di sviluppo comunale
per il territorio e il paesaggio*

1. Il testo italiano dell'alinea del comma 5 dell'art. 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi:»

2. La lettera *h*) del comma 5 dell'art. 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*h*) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le amministrazioni dei comuni sul cui territorio si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale.»

Art. 18.

*Procedimento di approvazione del programma di
sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del
piano comunale per il territorio e il paesaggio*

1. Al comma 7 dell'art. 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la cifra: «30» è sostituita dalla cifra: «90».

2. Il terzo periodo del comma 8 dell'art. 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

3. Nel comma 14 dell'art. 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale» sono soppresse.

Art. 19.

*Varianti al piano comunale
per il territorio e il paesaggio*

1. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica» sono sostituite dalle parole: «e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*)».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«6. L'autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell'autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell'approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico.»

Art. 20.

Piano di attuazione

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Il piano di attuazione si basa sull'equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l'elaborazione del piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposizione delle relative aree nonché dell'assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona.»

Art. 21.

Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio

1. Nel comma 1 dell'art. 61 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: «piano comunale per il territorio e il paesaggio» sono inserite le parole: «e della pianificazione attuativa».

Art. 22.

Definizione degli interventi edilizi

1. Nel numero 6) della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «superiore al 40 per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, se si tratta di volume interrato» sono sostituite dalle parole: «superiore al 20 per cento.»

Art. 23.

*Competenza per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel centro edificato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il taglio di alberi è soggetto all'autorizzazione paesaggistica del comune nei seguenti casi:

a) per alberi singoli che hanno raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, ad esclusione delle pomacee e delle drupacee;

b) nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.»

Art. 24.

*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica di competenza del Comune*

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regolamento edilizio.»



2. Dopo il comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il Sindaco/La Sindaca fa anche parte della commissione di cui al comma 1 senza diritto di voto.»

Art. 25.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco o dalla Sindaca e dai membri della commissione provinciale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l'autorizzazione paesaggistica se il funzionario/la funzionaria non si avvale della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.»

Art. 26.

Attività delle pubbliche amministrazioni

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«c) gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il comune interessato; la conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del comune territorialmente competente e alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la Sindaca territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo parere l'assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall'autorità provinciale competente. Qualora gli interventi della Provincia richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a condizione che il comune sia stato coin-

volto nel procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità dei terreni.»

Art. 27.

Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi

1. Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'art. 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: «Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi pubblici, il/la titolare del permesso di costruire ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve informare il comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.»

Art. 28.

Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA

1. Il comma 1 dell'art. 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 79, nonché al costo di costruzione di cui all'art. 80.»


2. Il comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. I proventi dei comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l'ammortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all'acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria.»

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell'importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell'avvenuto pagamento.»

4. Il comma 6 dell'art. 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«6. Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d'intervento nonché per la regolamentazione dell'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4.»



Art. 29.

Contributo di urbanizzazione

1. L'art. 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«Art. 79 (*Contributo di urbanizzazione*). — 1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal comune nel regolamento di cui all'art. 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali.

2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento per ciascun metro cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall'art. 79, comma 4, lettera d). Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 21, comma 3.

3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione graduale, dai progetti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione primaria si intende integralmente corrisposto. L'obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall'attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima urbanizzazione dell'area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella misura stabilita dal regolamento comunale di cui al comma 1. Nelle zone produttive il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell'alloggio di servizio. Dopo l'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive sono trasferite in proprietà al Comune. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente competente.

4. Con il regolamento tipo di cui all'art. 78, comma 6, sono determinati:

a) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della pubblica amministrazione;

b) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione;

c) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'art. 23, comma 1, lettere da b) a g);

d) caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti di essi per i quali, in ragione del ridotto carico urbanistico, vengono previsti riduzioni o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori riduzioni o esoneri possono essere introdotti dai comuni con proprio regolamento di cui all'art. 78, comma 6.

5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d'uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione.

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza.

7. L'ammontare dell'eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA.

8. Nei contributi di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno richiesti o che sono stati richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e per ogni altro servizio pubblico.

9. Qualora gli interventi previsti dallo strumento di pianificazione presentino impatti significativi sui comuni confinanti, le entrate realizzate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi all'esterno dell'area insediabile di cui all'art. 17, comma 3, le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dell'interessato/interessata, a meno che vi sia un accordo con il comune che prevede una regolamentazione in deroga.

11. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi:

a) per i rifugi alpini di cui all'art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22;

b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

c) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d'uso;


d) nei casi previsti dal regolamento tipo o dal regolamento comunale ai sensi del comma 4, lettera d).»

Art. 30.

Contributo sul costo di costruzione

1. Il comma 2 dell'art. 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento di cui all'art. 78, comma 6, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di inter-



vento commisurata al costo di costruzione; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d'uso «residenza» e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'art. 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'art. 23, comma 1, lettere da *b*) a *g*).»

Art. 31.

Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*a*) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d'uso;»

2. Nel comma 3 dell'art. 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «Con regolamento» sono sostituite dalle parole: «Col regolamento di cui all'art. 78, comma 6,».

Art. 32.

Agibilità

1. Dopo il comma 2 dell'art. 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. La segnalazione certificata di cui al presente articolo è corredata dall'attestazione del direttore/della direttrice dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato/una professionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente.»

2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Per l'utilizzazione di un edificio prima della segnalazione certificata sull'agibilità è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all'art. 80 delle parti dell'edificio abusivamente occupate.»

Art. 33.

Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo

1. I commi 3 e 4 dell'art. 95 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:

«3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il calcolo del

contributo sul costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in relazione all'entità dell'intervento medesimo. Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento previsto all'art. 76. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 76, comma 6, l'istanza si intende rigettata.

4. Nei casi in cui l'intervento sia subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati, il/la responsabile dell'abuso o il proprietario/la proprietaria dell'immobile può ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma nella misura di cui al comma 3, primo, secondo e terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all'art. 77.»

Art. 34.

Interventi non autorizzati su beni paesaggistici

1. Il comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione, qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 86, comma 3, non sia possibile, l'autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell'abuso l'effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'apposito regolamento di attuazione. Qualora il danno provocato dall'intervento abusivo non risulti completamente eliminabile, nonostante l'intervento compensativo, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria.»

Art. 35.

Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica


1. Nel comma 2 dell'art. 100 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «preposta alla vigilanza» sono sostituite dalle parole: «competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 67».

Art. 36.

Norme transitorie

1. Il comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle disposizioni procedurali in vigore fino a tale data.»



2. Il comma 6 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 39, comma 6.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Fatti salvi il comma precedente e il comma 6 dell'art. 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3-bis dell'art. 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti.»

4. Nel terzo periodo del comma 12 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «Prima del rilascio del titolo abilitativo per l'utilizzo del diritto edificatorio concesso» sono sostituite dalle parole: «Prima della segnalazione dell'agibilità».

5. Nel quinto periodo del comma 12 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: «parere vincolante dalla commissione masi chiusi locale» sono inserite le parole: «, vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura.».

6. Il comma 15 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all'art. 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell'area insediabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all'entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato l'ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all'art. 54, comma 2.»

7. Dopo il comma 16 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 39, i comuni pubblicano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco ivi previsto.»

8. Dopo il comma 17 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«18. La disciplina di cui al comma 2 dell'art. 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100

per cento basati su convenzioni urbanistiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il convenzionamento di cui all'art. 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell'ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all'art. 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.»

Art. 37.

Posticipazione dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9

1. Il comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.»

2. Il comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«2. L'art. 63, comma 5, l'art. 103, comma 18, e l'art. 104, comma 2, della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

Art. 38.

Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia

1. Il punto B 1) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«B 1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi protetti», «ville, giardini e parchi» e gli interventi nei «parchi naturali»;»

2. Dopo il punto B 16) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente punto:

«B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l'esame dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.»



Art. 39.

Interventi edilizi liberi

1. Il punto C 4) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sprovviste di strutture in muratura, le reti antigrandine, i teli e le reti protettive per colture agrarie;»

2. Il punto C 7) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

Art. 40.

Interventi soggetti a SCIA

1. Il punto E 1) dell'allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti;»

Art. 41.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 42.

Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9:

- a) il comma 5 dell'art. 78;
- b) i commi 3 e 5 dell'art. 83;
- c) il comma 3 dell'art. 85;
- d) il comma 8 dell'art. 86;
- e) il comma 2 dell'art. 95;
- f) il comma 4 dell'art. 98;
- g) i commi 1, 3, 4 e 7 dell'art. 103.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 36.

Modifiche a diversi regolamenti di esecuzione alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez.Gen del 27 dicembre 2019)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 dicembre 2019, n. 1142;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30, recante «Commissione Fondo per il paesaggio»

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30, è così sostituito:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.»

Art. 2.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31, recante «Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo»

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31, è così sostituito:


«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.»

Art. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, recante «Piani delle zone di pericolo»

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, è così sostituito:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.»



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 37.

Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 27 dicembre 2019)

Il Presidente della provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 dicembre 2019, n. 1130

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

2. L'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, è così sostituito:

«1. Le tariffe di cui agli allegati al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2019, n. 38.

Modifiche della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale e del regolamento sul conferimento di incarichi speciali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 27 dicembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 dicembre 2019, n. 1116;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Dipartimento sviluppo del territorio,
paesaggio e beni culturali*

Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. Il punto 28 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Ufficio pianificazione provinciale:

pianificazione strategica sovracomunale;
elaborazione e aggiornamento del piano strategico provinciale;

elaborazione e aggiornamento dei piani di settore;

modifica d'ufficio di strumenti di pianificazione comunale;

piani di attuazione di competenza della Giunta provinciale;

dichiarazione dell'intesa per gli impianti di interesse statale e della conformità urbanistica per gli impianti di interesse provinciale;

pianificazioni territoriali di infrastrutture per la mobilità.

Ufficio pianificazione comunale:

consulenza ai comuni su pianificazione ed edilizia;


esame dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;

esame dei piani comunali per il territorio e il paesaggio nonché dei piani urbanistici;

Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio;

vigilanza sull'attività edilizia;

consulenza e formazione delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio.



Ufficio natura:

attuazione della Rete europea di aree protette Natura 2000;

rilevamento, monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure riguardanti gli *habitat*, la flora e la fauna; comitati di gestione dei parchi naturali;

contributi e premi all'interno e all'esterno di aree protette e spese in economia diretta per la conservazione e rivalorizzazione del paesaggio naturale e culturale;

management dei parchi naturali;

gestione dei sentieri nelle aree protette;

funzioni di polizia amministrativa;

educazione alla natura e all'ambiente;

centri visite dei parchi naturali.

Ufficio pianificazione paesaggistica:

pianificazione paesaggistica;

procedimento di pianificazione verde-verde;

vincoli paesaggistici;

coordinamento della tutela degli insiemi;

pareri ecologici;

funzioni di polizia amministrativa;

valutazione degli interventi di modificazione del paesaggio e segreteria della commissione competente.

Ufficio Parco nazionale dello Stelvio:

pianificazione e gestione del Parco nazionale dello Stelvio;

Comitato di gestione del Parco nazionale dello Stelvio;

valutazione d'incidenza Natura 2000;

elaborazione e aggiornamento del piano e del regolamento del Parco nazionale;

vigilanza e controllo;

educazione ambientale;

stazioni e centri visite del Parco nazionale;

funzioni di polizia amministrativa;

Ufficio amministrativo territorio e paesaggio:

affari amministrativi, contratti, acquisti e contributi;

consulenza ai comuni sulla legislazione provinciale nei settori tutela della natura, tutela del paesaggio, pianificazione paesaggistica;

urbanistica e diritto edilizio;

ricorsi e sanzioni amministrative;

collegio per la tutela del paesaggio;

registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali».

Art. 2.

*Dipartimento sviluppo del territorio,
paesaggio e beni culturali
Ripartizione beni culturali*

1. Nel punto 13 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, relativo alla Ripartizione beni

culturali, nell'elenco delle competenze dell'ufficio beni architettonici ed artistici la terza lineetta («autorizzazione degli interventi di restauro e supervisione sugli stessi, nonché concessione di contributi») è così sostituita:

«- supervisione degli interventi di restauro e concessione di contributi».

Art. 3.

Iscrizione nella sezione C dell'albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti - prima applicazione

1. Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8, siano già risultate vincitori/vincitrici o abbiano già conseguito l'idoneità in concorsi per la nomina a direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell'infanzia, vengono iscritte nella sezione C dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 4.

Modifiche al regolamento sul conferimento di incarichi speciali

1. Nel comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, le parole: «nella sezione B» sono sostituite dalle parole: «nelle sezioni B e C».

2. Nel comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, le parole: «nelle sezioni A e B» sono sostituite dalle parole: «nelle sezioni A, B e C».

3. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, è così sostituito:

«1. Nelle sezioni A, B e C dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A-bis, una sezione B-bis e una sezione C-bis.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, è inserito il seguente comma 3-bis:


«3-bis. Nella sezione C-bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell'incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a quindici persone.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00037

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO2 del 3 gennaio 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Servizi istituzionali, generali e di gestione
e altre norme intersettoriali e contabili*

1. Al comma 20, dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «Per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.».

3. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la ge-

stione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole «lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed e)».

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente la crescita delle PMI e, in particolare, di garantire il sostegno finanziario anche alle microimprese del territorio, è ammessa la partecipazione di minoranza di Friulia S.p.a., nel ruolo stabilito dall'art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale di una società da costituirsi o già costituita che possa operare, anche indirettamente, nel settore del microcredito.

5. Alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«5-bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.»;

b) il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli-Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.».


6. In considerazione dell'imminente scadenza, prevista per il 31 dicembre 2020, del contratto per la gestione del servizio di tesoreria regionale, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa della pratica di rinnovo del suddetto contratto prevista dal vigente contratto di tesoreria, e in virtù di una condivisione dell'interesse a una verifica circa la disponibilità dell'istituto di credito tesoriere di riferimento a proseguire nel rapporto originariamente instaurato, è data facoltà, al fine di procedere unitariamente al rinnovo del suddetto contratto, di formulare delega espressa in favore dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla Direzione centrale finanze, ai seguenti enti:

a) il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste;

b) gli enti regionali di cui all'art. 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.:

1) ETPI - ente tutela patrimonio ittico - Udine;

2) ARDISS - Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste;



3) ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Gorizia;

4) ERPAC - ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Codroipo;

5) ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia - Palmanova;

c) gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono, ai sensi dell'art. 3, in combinato disposto con l'art. 11, della legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), la seguente strutturazione e conseguente denominazione:

1) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

2) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isoncina (ASU GI);

3) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);

4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo);

5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO);

6) Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS in quanto ente subentrato, a decorrere dall'1° gennaio 2019, all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) - Udine;

7. Per le finalità di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la funzione di rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6.

8. L'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Attività produttive

1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), può essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso,

in assenza di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'art. 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non è stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilità di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.

4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG è autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti.

5. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi fissati con i decreti di concessione di cui all'art. 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono prorogati al 31 dicembre 2020.


6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021.

7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione è prorogato al 31 marzo 2022.

8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

9. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), le parole «infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività produttive».

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novem-



bre 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera già realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.

12. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole «attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «ambiente e energia».

13. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'art. 14, comma 3.1, e 16, comma 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati è calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

14. Al comma 80 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dopo le parole «corredata di» sono aggiunte le seguenti: «un programma anche triennale e di».

15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento «Riqualficazione del rifugio alpino Losa», il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprietà utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo-pastorale della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, due o più comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la docu-

mentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessità di impiegare i mezzi per le proprie finalità istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai comuni e dell'estensione del territorio in cui i comuni intendono impiegare i mezzi.

3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalità e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso.

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «termine perentorio del» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole «e dell'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA)».

6. Al comma 9 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

7. Al comma 1 dell'art. 18-*bis* della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

8. L'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Piani generali di bonifica*). — 1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.


2. Il Piano generale di bonifica:

a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il



conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

7. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.»

9. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la parola: «massima» è soppressa;

b) alla lettera b) la parola: «massima» è soppressa.

10. L'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, come modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo per i danni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2020.

11. Gli indennizzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno 2019 sono liquidati entro novanta giorni decorrenti dalla deliberazione della Giunta regionale con cui è determinata la percentuale di indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio competente, della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva alla deliberazione medesima.

12. L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è abrogato.

13. Il comma 20 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

14. Al comma 39 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «e comunque» sono sostituite dalle seguenti: «o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente».

15. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole «e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole «a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro».

16. Dopo il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:

«10-bis. Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento.»

17. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow Food Friuli-Venezia Giulia deve intendersi riferito all'Associazione Slow Food Italia.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo le parole «in materia di ambiente» sono inserite le seguenti: «, previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale.».

2. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 9 le parole «sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse ai comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito istituzionale dedicato della Regione»;

b) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Comitati tecnici). — 1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.



2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.

3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal direttore della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1.

4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.»

3. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), i periodi «Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.» sono sostituiti dai seguenti: «Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a carico dell'AUSIR. Il Comitato è nominato dall'AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

4. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica» sono sostituite dalle seguenti: «al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'art. 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'art. 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'art. 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'art. 15, comma 7»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006.»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all'art. 216 del decreto legislativo 152/2006.»

5. All'art. 33 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «pari al 10 per cento» sono soppresse;

c) al comma 4 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole «pari al 50 per cento» sono soppresse;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 5/1997, da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4 e 5.»

6. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 dopo le parole «a favore di società e di associazioni» è inserita la seguente: «sportive»;

b) al comma 17 le parole «entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine e con le modalità indicati».

7. All'art. 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'art. 12, comma 1, lettera f), autorizzati ai sensi della presente legge»;

b) al comma 2 le parole «o del collaudo di cui al comma 6» sono soppresse;

c) i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono abrogati.

8. L'art. 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si interpreta nel senso che, qualora gli interventi finanziati siano finalizzati all'allacciamento di utenze private o alla cessione, a titolo oneroso, dell'energia prodotta, i contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

9. Nell'anno 2020 le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale 25/2016, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dalle ore 12,00 del 15 giugno 2020 alle ore 12,00 del 31 agosto 2020.

10. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione»;

2) alla lettera c) del comma 1 prima delle parole «all'applicazione» sono inserite le seguenti: «alla vigilanza e»;

3) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati;



b) al comma 1 dell'art. 10 la parola «settimanale» è sostituita dalla seguente: «bisettimanale».

11. Al comma 58 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «in trent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «in cinquant'anni».

12. Al comma 5 dell'art. 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le parole «Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali».

13. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 43/1990 le parole «La Giunta regionale con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente».

14. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;».

15. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui all'art. 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.

16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

17. Le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi con impianti mobili rientranti nella categoria di cui alla lettera z) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, non sono soggette al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006, qualora il rifiuto provenga da attività di costruzione e di demolizione finalizzate alla realizzazione di progetti non determinanti impatti ambientali significativi e negativi e il rifiuto recuperato sia utilizzato all'interno dello stesso cantiere in cui è stato prodotto.

18. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non

trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.

19. Il comma 11 dell'art. 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:

«11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'art. 20, comma 2-bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate, individua le aree in cui per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».

20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale n. 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all'art. 21, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.

21. All'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «di un velocipede» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun velocipede»;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.»;


c) al comma 12 le parole «, e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «, con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa».

22. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

23. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-bis dell'art. 3 è inserito il seguente:

«1-ter. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui



all'art. 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 8 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-ter, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.».

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;

b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'art. 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 59;

c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'art. 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della conversione operata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), con decreto n. 4035, del 15 giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero, a completamento di un più ampio contesto progettuale di area vasta che si andrà a realizzare.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi

dell'art. 5, commi da 14 a 16, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018), con riferimento a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.

6. Dopo il comma 26 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono inseriti i seguenti:

«26-bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall'art. 32 della legge regionale 7/2000 è limitato alla durata di due anni dall'erogazione del contributo.

26-ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.».

7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del direttore del servizio edilizia n. 3954, del 1° dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9, commi 16 e 19-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono confermate in forma di contributi in conto capitale per la riqualificazione diretta dell'immobile, come individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalità pubbliche di interesse sociale nel settore dell'edilizia residenziale.


8. I contributi di cui al comma 7 sono riconosciuti nel limite massimo della spesa per la riqualificazione dell'immobile. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti in attuazione dell'art. 9, comma 16, della legge regionale 27/2014, preliminari all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.

10. Il decreto di conferma dei finanziamenti dispone le modalità di erogazione al comune e fissa i termini di presentazione del progetto definitivo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa, in osservanza degli articoli 56, 57, 62 e 64-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. I commi 19-ter e 19-quater dell'art. 9 della legge regionale 27/2014 sono abrogati.

12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla



legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), sono ripartiti tra i comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale e per importi per singolo comune non inferiori a 50 euro ciascuno.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'art. 5, commi dal 29 al 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e delle successive variazioni tabellari disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e con legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i lavori di messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile nella frazione di Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi delle opere di completamento rese necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'art. 4, commi da 95 a 97, della legge regionale n. 1/2005, per procedere invece con i lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di proprietà della parrocchia, insistenti nello stesso edificio, da destinare a centro di aggregazione giovanile.

15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

16. Il contributo già concesso ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), può essere utilizzato anche per l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e funzionali alla messa in esercizio del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ad avvenuta realizzazione dell'opera, ed entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta il rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, anche con riguardo alle spese per arredi e attrezzature sopra indicati.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«Capo III-bis (*Disposizioni comuni in materia di beni culturali*) Art. 39-bis (*Conferma di incentivi in materia di beni culturali*). – 1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.»

2. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436 possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020.

3. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

«2-bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-ter, come inserito dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.»


4. I commi 21 e 22 dell'art. 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

5. I commi da 39 a 42 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

6. I commi da 91 a 93 dell'art. 7 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

7. All'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;



b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1628.

9. Per le finalità di cui al comma 8 i comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

10. Ai sensi del comma 8 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

11. Per le finalità di cui all'art. 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF FVG 2023» Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

12. Al comma 25 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), la parola «annualmente» è soppressa.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a favore di comuni per il sostegno di interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni immobili e di siti legati alla prima guerra mondiale.

14. Per le finalità di cui al comma 13 i comuni beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma corredata di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di cui al comma 14 e la completezza della documentazione prodotta, provvede alla conferma dei contributi e all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti.

16. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente: «2.1. La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.»

17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'art. 12 della legge regionale 16/2014, come introdotto dal comma 16, trova applicazione anche ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

18. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), le attività connesse alla candidatura di cui all'art. 18, comma 8, della medesima legge, possono essere realizzate anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'art. 7, commi 57, 58, 59, 59-bis, 61, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Medea per l'intervento denominato «Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico».

20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali, di conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

22. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole «a valere sull'annualità 2019,» sono soppresse.

23. Per le finalità di cui all'art. 17-bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia può essere realizzata dall'associazione medesima anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

24. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della «Giornata in ricordo della tragedia del Vajont» e del riconoscimento «Memoria del Vajont»), è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32-bis e di cui all'art. 32-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.».

25. Al comma 8 dell'art. 12-bis della legge regionale 23/2015 le parole «la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo



e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione dell'immagine coordinata e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.».

26. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'art. 12-bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 12-bis, comma 5, medesimo.».

27. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 26, gli interventi possono essere realizzati dai musei che fanno parte del MESS e dall'ERPAC anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie trasferite all'ERPAC nel 2019.

28. Per le finalità di cui all'art. 7, commi 19 e 20, della legge regionale 29/2018 le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

29. Per le finalità di cui all'art. 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, le iniziative concorsuali e i progetti atti a preparare e sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a «Capitale europea della cultura 2025» possono essere realizzati dal Comune di Gorizia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

30. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema «2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia», approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 30 settembre 2020.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento «Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro» e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011 per l'intervento «Recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori», confermato con decreto 361/CULT del 28 gennaio 2018 e convertito con decreto n. 2437/CULT del 23 settembre 2019 in un contributo una tantum in conto capitale per l'ammontare delle rate non ancora erogate.

32. Per le finalità di cui al comma 31 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

34. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero del diritto di credito derivante dalla mancata rendicontazione del contributo concesso alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Castions di Zoppola per la realizzazione del restauro del dipinto raffigurante la Beata Vergine col bambino e San Marco Evangelista, a condizione che la Parrocchia medesima presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione, con le modalità di cui all'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del contributo stesso.


35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di progetti di investimento per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o la valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di biblioteca o di museo.

36. Per le finalità di cui al comma 35 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

37. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché a confermare il contributo concesso a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, in relazione alle mutate esigenze rappresentate dal comune medesimo, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628, per un diverso intervento da eseguirsi presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento.

39. Per le finalità di cui al comma 38, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018 i comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la con-



ferma del contribuuto e, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017, il comune interessato presenta, oltre all'istanza di conferma del contribuuto, anche la documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Ai sensi del comma 38 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018, conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali, nonché a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione. In relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017 il Servizio conferma il contribuuto e fissa i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Remanzacco in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al comune medesimo il contribuuto oggetto del decreto n. 403/CULT del 4 febbraio 2019, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano.

42. Per le finalità di cui al comma 41, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Remanzacco presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contribuuto, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

43. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 42, a confermare il contribuuto di cui al comma 41 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

44. Il comma 51 dell'art. 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente: «51. Per le finalità di cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.»

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del 31 gennaio 2020.

2. L'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Modalità*). — 1. La domanda per l'ottenimento del contribuuto di cui all'art. 4 è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con apposito bando sono individuati le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contribuuto, i termini e le modalità di rendicontazione.»

3. Per l'anno accademico 2020-2021 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

4. All'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,»;


b) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.»

5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), le parole «a soggetti in situazione di svantaggio, in particolare a favore di persone con disabilità:» sono sostituite dalle seguenti: «a persone con disabilità:».

6. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contribuuto di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.»



7. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'art. 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017. È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.»

8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 7, è approvato entro il 28 febbraio 2020.

9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'art. 7, commi 17 e 17-bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso a decorrere dalla data che sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore attualmente in carica cura ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, il Consorzio Innova FVG è autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento, al Consorzio Innova FVG viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione di una parte delle risorse apportate con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio.

11. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'art. 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici.

12. Il Consorzio Innova FVG è autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione a Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.

13. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di quest'ultimo, che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

14. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 12 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente.

15. Alla data della soppressione prevista al comma 9, la quota di capitale in Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata è attribuita alla Regione; la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati dalla deliberazione di cui al comma 9, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 10 e 12 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.

17. Al comma 7 dell'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole «enti camerali,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici economici.»

18. Il comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 3/2015 è abrogato.


19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'art. 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.

Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. Al comma 30 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.



3. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «inseriti» è sostituita dalle seguenti: «ai fini dell'inserimento»;

b) le parole «e nell'elenco annuale degli investimenti approvati» sono soppresse.

4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:

«7-bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.»

5. Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 prima della parola «rispettare» sono aggiunte le seguenti: «impedire la fuga in relazione alla specie e»;

b) la lettera i bis) del comma 2 dell'art. 4 è soppressa;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 33 dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)»;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell'art. 33 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera f)»;

6. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole «comunitaria vigente» sono aggiunte le seguenti: «, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)».

7. La lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

«e-bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente»;

8. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).»; b) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi). — 1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si applicano le disposizioni di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.»

9. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di semplificazione e di razionalizzazione al sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla legge regionale 20/2006 e dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2020 la seguente documentazione è presentata dal 3 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:

a) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;


b) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006;

c) dichiarazioni in ordine al mantenimento degli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 20/2006.

10. I termini di cui al comma 9 possono essere differiti per le medesime motivazioni con decreto del direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito internet regionale nella pagina dedicata alle misure di sostegno e incentivazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), e di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 20/2006.

11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dal 1° gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

12. Al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,» sono soppresse.



13. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2020 le convenzioni già in essere nell'anno 2019 con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.

14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.

15. Al comma 5, dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 dopo la parola «ricovero» sono aggiunte le seguenti: «, non rilevando a tal fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni sperimentali di abitare inclusivo».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli», ai sensi dell'art. 9, commi da 28 a 30, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.

Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie.

1. La previsione di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica alle Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

2. In attuazione della legge regionale n. 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituente Comunità e nei comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale integrato.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale n. 18/2015), con modifica organica della legge regionale n. 18/2015, con modifica organica della legge regionale n. 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.

4. Il comma 1-*quater* dell'art. 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino a quando non abbiano adempiuto.».

5. All'art. 27-*bis* della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale 26/2014.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:


a) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune più popoloso, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 25;

b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio di revisione economico-finanziaria;

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei comuni aderenti, ai sensi dell'art. 21, comma 5, e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).».

6. Le operazioni degli Uffici stralcio relativi alle Comunità montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.

7. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 «Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni



delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali», e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018-2020 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale»; l'intervento riguarderà l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale»; l'intervento riguarderà, congiuntamente alle risorse della concertazione 2017 per l'identico oggetto, l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Riqualificazione della ex centrale PEEP con finalità associativa (Comune di Fontanafredda)» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP»;

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato «Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via Galilea S.P. n. 6 del Sile» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Realizzazione di percorsi ciclabili nei territori di Azzano Decimo e di Chions»;

e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato «Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei comuni aderenti all'Unione. Montenars: rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi di proprietà comunale», individuato nel Patto territoriale

stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei comuni aderenti all'Unione. Montenars: esecuzione cappotto ex albergo Alpi di proprietà comunale»;

f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato «Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave (spese tecniche)», previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: «Demolizioni ex Caserma Piave»;

g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato «Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Demolizioni ex Caserma Piave»;


8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.

9. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Progetto di ampliamento della struttura comunale al fine di ricollocare gli spazi associativi (Comune di Fontanafredda)», individuato nel Patto territoriale del triennio 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione e interamente finanziato con la quota di 400.000 euro, impegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'art. 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), è sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda: ampliamento scuola materna G. Rodar».

10. Gli interventi a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominati «Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni» e «Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici» previsti dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intendono riferiti, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche alle spese tecniche complementari e successive.

11. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato «Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano» previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intende riferito, oltre alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, anche alle spese tecniche complementari e successive.

12. Alla Tabella R relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nella colonna «Direzione centrale competente» le parole «Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione» sono sostituite dalla denominazione «Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e poli-



tiche dell'immigrazione», all'intervento n. 82 le parole «Salute, politiche sociali e disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Infrastrutture e territorio» e all'intervento n. 119 le parole «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse agroalimentari, forestali e ittiche».

13. Il comma 96 dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«96. Per le finalità di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalità sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).».

14. In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 21/2019 gli istituti contrattuali, previsti dai contratti collettivi regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme associative disciplinate dalla medesima legge.

15. Tra gli accadimenti di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, sono ricompresi gli interventi urgenti volti a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica conseguenti alla condizione di inagibilità per vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali.

16. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), è sostituito dal seguente: «8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.».

Art. 10.

Funzione pubblica

1. Al secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le parole: «e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni» sono soppresse.

2. Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le parole: «presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale» sono soppresse.

3. All'art. 254 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 4 le parole: «Dirigente dell'ufficio di cui all'art. 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione».

4. Il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa «Regione Cronache» (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.».

5. All'art. 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.»;

b) al comma 16 le parole: «aventi natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse;


c) il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»;

d) il comma 21 è abrogato;

e) al comma 22 il numero «21» è sostituito dal seguente: «20».

6. Nel secondo periodo del comma 20 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di sei anni».



7. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

8. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), è abrogato.

9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale n. 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 7 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.».

10. All'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 73 le parole «, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze della struttura direzionale»;

b) il comma 75 è sostituito dal seguente:

«75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.».

11. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019».

12. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico».

13. Al comma 19 dell'art. 56 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente,» sono sostituite dalle seguenti: «,2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente,»;

b) al secondo periodo le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».

14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all'art. 78, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), il comma medesimo si applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020.

15. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.

16. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.

17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016- 2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

Art. 11.


Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.».

2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 le parole «asseverato e» sono soppresse;



b) alla lettera c) del comma 2.1. dell'art. 13-bis la parola «asseverato» è soppressa;

c) dopo il comma 2 dell'art. 13-*quater* è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'art. 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.»

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«1-bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.»

b) il comma 2 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'art. 43 e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.»

4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della società EXE SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Società, gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 dicembre 2019

FEDRIGA

20R00094

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 20.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma 2-ter, della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 41 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 7 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma 2-ter della legge regionale n. 8/1998

1. All'art. 3, comma 2-ter della legge regionale n. 8/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite con le parole «o con rapporto di lavoro autonomo anche libero professionale per il quale è richiesta l'iscrizione agli albi o collegi professionali»;

b) all'ultimo periodo, dopo la parola «Retribuzione» sono inserite le parole «o il corrispettivo».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza e pubblicazione


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 novembre 2019

BARDI

20R00042



LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 21.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Regionale della Regione Basilicata n. 41 del 7 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 novembre 2019

BARDI

(Omissis).

20R00043

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 22.

Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 41 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 7 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni e abrogazioni alla legge regionale n. 4/2019

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 commi 1 e 3 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4.

Art. 2.

Neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 novembre 2019

BARDI

20R00044



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2019, n. 23.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 46 del 27 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente Parco Naturale Regionale del Vulture

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-

cio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 novembre 2019

BARDI


(Omissis).

20R00045

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-012) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 3 2 1 *

€ 3,00

